



Comune di Cattolica Eraclea

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORDINANZA SINDACALE N. 17

del 20.05.2020 prot. 4229

Oggetto: Emergenza sanitaria causata dal virus Covid 19 - Coronavirus . Disposizioni integrative dei provvedimenti ministeriali e regionali al fine di limitare gli spostamenti e i fenomeni di affollamento o assembramento nella cosiddetta Fase 2

IL SINDACO

Premesso che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI :

il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"; il DPCM del 01.03.2020 che detta ulteriori norme igienico-sanitarie da rispettare;

il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il D.P.C.M. del 26/4/2020 recante disposizioni vigenti fino al 17/5/2020 per il contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;

il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante " Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il D.P.C.M. del 17/5/2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Considerato che le misure di salute pubblica introdotte dal D.P.C.M. del 17/5/2020 hanno lo scopo di evitare una grande ondata epidemica con un picco di casi concentrata in un breve periodo che metterebbe in crisi il sistema sanitario non più in grado di garantire i servizi specialistici;

Preso atto che l'obiettivo del "distanziamento sociale" che prevede diversi tipi di intervento soprattutto in una situazione come quella attuale in cui non ci sono interventi farmacologici attuabili, come ribadisce l'Iss, serve a ridurre la velocità di diffusione del virus;

TENUTO CONTO :

- della situazione emergenziale venutasi a creare correlata alla diffusione del contagio da COVID-19 cosiddetto Coronavirus sull'intero territorio nazionale;
- che lo scopo di tali misure è precipuamente quello di evitare situazioni di affollamento o assembramento

che possano favorire la diffusione del contagio;

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO :

-adottare misure per contrastare la diffusione del COVID-19, limitando le potenziali situazioni di affollamento e di assembramento;

- disporre che tali ulteriori misure di contrasto alla diffusione del contagio siano operative dal giorno 18 maggio 2020 ed efficaci fino al 14 giugno 2020;

VALUTATO CHE :

le nuove norme in vigore dal 18 maggio allentano la morsa del lockdown per un Paese economicamente e psicologicamente in sofferenza ma che il messaggio della fase 2 è si riparte ma con prudenza monitorando l'evoluzione;

CONSIDERATO :

Che l'indice di contagio dipende non solo dalle misure del Governo nazionale, regionale o locale, ma anche e soprattutto dai comportamenti individuali e che il senso di responsabilità di ciascuno è la vera chiave per vincere la sfida;

VISTE :

- le Ordinanze contingibili e urgenti n. 18 del 30 aprile 2020, n. 20 del 1/5/2020 e n. 21 del 17/5/2020 del Presidente della Regione Siciliana, che qui si richiamano per farne parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art.32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- l'art. 50 comma 5° e 6° del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Dal 18 maggio 2020 fino al 14 giugno 2020 e ad integrazione dei provvedimenti ministeriali e regionali in premessa citati:

1. la chiusura della Villa dedicata alle vittime della mafia ritenuta area in cui non sia possibile assicurare il divieto di assembramento di persone;
2. il divieto di utilizzare i giochi per bambini presenti nei parchi comunali, poiché non è possibile assicurare il divieto di assembramento di persone;
3. l'apertura del cimitero comunale con gli orari ordinari. I custodi cimiteriali avranno cura di evitare ogni forma di assembramento di persone contingentando, se del caso, l'ingresso e vigileranno sul rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro richiedendo, se del caso, l'ausilio delle forze dell'ordine nel caso di inosservanza;
4. è consentita la fruizione dell'impianto sportivo polivalente "*Emanuele Schembre*" alle seguenti condizioni :
 - è disposta l'apertura dell'impianto sportivo dalle ore 16.00 alle ore 22.00;

- l'ingresso all'impianto è consentito per fasce orarie definite, tenuto conto dell'orario di apertura e chiusura della durata di un ora;
 - è consentita attività motoria individuale con distanziamento di almeno due metri;
 - sono assolutamente vietati sport di squadra;
 - è assolutamente vietato l'uso del campo di calcetto;
 - nel campo di tennis sono assolutamente vietati gli "incontri di doppio";
 - è assolutamente vietato l'uso degli spogliatoi da parte degli utenti;
 - i custodi dell'impianto avranno cura di assicurare e far osservare scrupolosamente le anzi riportate prescrizioni richiedendo, se del caso, l'ausilio delle forze dell'ordine nel caso di inosservanza;
5. non è consentita la fruizione dell'impianto sportivo polivalente "*Sen. Pietro Rizzuto*";
 6. la riapertura della Biblioteca comunale dal 25/5/2020. In relazione al flusso degli utenti il personale comunale garantisce modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio dovrà essere organizzato secondo le linee guida di cui all'allegato 10 al DPCM 17/5/2020.
 7. la riapertura del mercato settimanale del venerdì, con le seguenti prescrizioni:
 - nell'area del mercato si potrà accedere rispettando le distanze interpersonali di almeno 1 metro, muniti di guanti e mascherina;
 - gli esercenti presenti dovranno adottare tutte le misure igienico/sanitarie previste dalla normativa vigente;
 - ogni ambulante sarà dotato di dispositivi di protezione individuali, mascherina, guanti e gel igienizzante;
 - sarà onere di ogni esercente commerciale controllare e richiamare gli utenti del mercato a rispettare la distanza di sicurezza interpersonale;
 - dovrà essere garantita la distanza tra consumatore e frontale del banco di vendita con le dovute strumentazioni (es: nastri, paletti, catenelle divisorie);
 - dovrà essere destinata alla vendita soltanto la parte frontale del banco, in modo che gli avventori non possano transitare intorno al banco e gli esercenti il mercato dovranno prevedere strutture che non consentano la circolazione;
 - il mercato osserverà il seguente orario dalle ore 7:00 alle ore 13:00;
 - la Polizia Locale è incaricata di verificare il rispetto di tutte le suddette prescrizioni, con la possibilità, in caso di mancato rispetto, di sospendere l'attività di vendita;
 - qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso, alla ingiustificata permanenza di frequenza all'interno dell'area di mercato, al mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopraelencate.
 - in caso di perduranti criticità si procederà alla chiusura del mercato.
 8. per i ristoranti e le pizzerie, fermo restando le disposizioni contenute nell'ordinanza del Presidente della regione Siciliana n. 21 del 20/05/2020, è disposta la chiusura entro le ore 2.00; mentre per bar è disposta la chiusura entro le ore 24:00;
 9. Sono abrogate dal 18 maggio 2020 tutte le precedenti Ordinanze sindacali rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente.

RAMMENTA

che è fatto obbligo a tutti di rispettare le disposizioni contenute nel DPCM 17 del 17/05/2020, nonché quelle contenute nelle Ordinanze contingibili e urgenti n. 18 del 30 aprile 2020, n. 20 del 1/5/2020 e n. 21 del 17/5/2020 del Presidente della Regione Siciliana;

DISPONE

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Cattolica Eraclea e sul sito web istituzionale e vale come notifica generalizzata.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente (art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020).

La mancata osservanza degli obblighi di isolamento obbligatorio per chi proviene da altre Regioni o dall'estero con le modalità prescritte da Ordinanze regionali o D.P.C.M. costituisce violazione dell'articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica), delitto annoverato tra i reati di pericolo e non di danno posto che la condotta ha in sé l'attitudine a produrre nocumento alla salute pubblica. Il richiamo espresso all'ipotesi di epidemia colposa (articolo 452 c.p.) non esclude la possibile ricorrenza di altri reati, in primo luogo del delitto di epidemia (dolosa) di cui all'articolo 438 c.p., consistente nella "diffusione di germi patogeni".

Il Servizio Polizia Locale e la locale stazione dei Carabinieri sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa a:

- Prefetto;
- Presidente della Regione Siciliana, per il tramite della Protezione Civile Regionale;
- alla Polizia municipale;
- alla Comando stazione Carabinieri;
- ai Responsabili di settore;

Si allega alla presente ordinanza, per facilitare la comprensione delle disposizioni, l'allegato 1 all'Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17/5/2020 del Presidente della Regione Siciliana

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

IL SINDACO
Arch. Santo Borsellino

